


CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre 2 50.
Alle Province (franco) 2 80.
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salvucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

SERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temp. di 0° R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
19 Settembre	Poll. 28 lin. 0,7	+ 7, 7°	21°	N. dd.	Ser. nuv. sp.	Dalle 9 pomer. del 18 Settembre fino alle 9 pomer. del 19
	» 27 » 11,7	+ 17, 9	57	S-O. f.	Nuvoloso.	
	» 27 » 11,9	+ 13, 7	41	S. d.	Coperto.	Temperat. mass. + 18,1 Temperat. min. + 6,7.

ROMA 20 Settembre.

PARTE UFFICIALE

Domani 21 si adunerà in Seduta generale il Consiglio di Stato.

PARTE NON UFFICIALE

ACCADEMIA TIBERINA

Nelle sale accademiche, poste in via della Cuccagna Num. 3, lunedì 25 settembre 1848 alle ore 4 e mezza pomeridiane in punto, si terrà uno de' soliti letterari esercizi.

La prosa sarà del sig. Domenico Venturini, ed ha per titolo:

Nuova interpretazione della prima e principale allegoria del Poema di Dante Alighieri.

Quindi avrà luogo l'adunanza generale.

STATI ITALIANI
GRAN DUCATO DI TOSCANA

FIRENZE 12 settembre.

PARLAMENTO TOSCANO.
CONSIGLIO GENERALE.

Seduta degli 11.

PRESIDENZA VANNI.

Il Ministro dell'Interno sale alla Tribuna.

Il Ministro dell'Interno. Comincerò dal Decreto emanato da S. A. R. col quale ordina al Ministro dell'Interno di presentare al Consiglio Generale la legge sul sistema municipale.

LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

Sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo, che il seguente Progetto di Legge per la Riforma Municipale sia presentato al voto dell'Assemblea Legislativa, e che il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento dell'Interno sia incaricato di sostenerne la discussione.

Dato in Firenze li 12 Settembre 1848.

LEOPOLDO.

Il Ministro Segr. di Stato pel Dipart. dell'Interno
D. SANMINIATELLI.

Esposizione dei motivi del Progetto di Legge Comunale.

1. La Riforma, o la nuova Legge dell'ordinamento Municipale in Toscana non poteva altrimenti sorgere che sopra basi già poste da lungo tempo: sono scorsi oggimai tre quarti di secolo da che fu proclamato solennemente il principio, dover esser liberi i Comuni di amministrare da se stessi i propri negozi.

Se non che, è intraveuto dipoi che la intenzione e la brama del meglio consigliassero di mano in mano una soverchia cura d'imporre ai Magistrati Comunitativi e norme e regole in tutto, per le quali venivasi sempre a togliere la libertà d'azione, o a restringere la sfera delle attribuzioni, fino al punto da potersi dire che veramente quella libertà più non esistesse.

Doveva adunque la nuova Legge principalmente reintegrare i Municipi nel diritto e nell'uso di essa libertà, o incamminarli di poi a più larghe franchigie, a più razionale indipendenza, secondo che i tempi lo consentissero: e quei tempi dal comun voto affrettati, sono pur giunti.

Leopoldo I, vedendo come fosse giusto che i Comuni traessero dal loro seno i propri amministratori, ne affidò la nomina alla sorte, mantenendo cosa che veniva dalle antiche tradizioni; ciò che torna sempre meglio che il creare di nuovo.

Per tal modo, tutti coloro i quali vi avevano interesse, potevano venir chiamati senza riguardo a capaci-

tà nei propri uffici a far parte della Società Comunale. In questo metodo bisognava per altro ammettere anche i divieti. Ma ora la libera elezione, evidentemente preferibile a qualunque altro modo, è eziandio più accomodata alla civiltà progrediente, e conviene attenersi. Così non più la cieca sorte, ma la fiducia dell'universale nell'abilità, nell'onestà e nello zelo dei concittadini, porrà a capo delle pubbliche faccende i migliori, e di questi non avverrà che per avere operato bene, debban vedersi rimuovere dagli uffici. Quindi non è più luogo a divieti. E inoltre si esclude il caso di veder costretto a dover condurre le faccende del Comune, o a consigliare nei parlamenti municipali, chi nè in quelle nè in questi poteva esser bene adatto: mentre chiunque, e sia pure non adatto a simili uffizi, dee potere scegliere a sostenerli le persone che egli crede capaci, e perciò meritano la sua fiducia. Per tal modo la legge nuova stabilisce il principio della indipendenza dei Municipi col diritto di libera amministrazione, l'esercizio del quale non sarebbe nè compiuto, nè garantito abbastanza, se non vi si unisse anche quello della libera elezione.

Il diritto di amministrarsi indipendentemente da se medesimi è rilasciato intero ai Comuni; e solo per gli atti che si riferiscono alla sostanza del loro patrimonio, come anche per ciò che riguarda il debito, è conveniente e necessario che siano sottoposti a tutela superiore.

Del pari essi dovranno esser liberi nel determinare la misura delle imposte fino a quel limite che sarà giudicato conveniente per supplire alle pubbliche spese necessarie, non senza lasciar loro una certa ampiezza di margine per le spese così dette facoltative. Oltre a quel segno soltanto fa d'uopo che la legge intervenga.

Essendochè i veri e propri amministratori dei Comuni sieno i consigli comunali, e ad essi soltanto sia riserbata la cura e la facoltà di dare ordini amministrativi, così è stato giudicato dover esser numerosi questi consessi, ai quali spetta la rappresentanza e l'amministrazione municipale.

Laonde i nuovi consigli del Comune provvedono a tutto ciò che prima veniva ripartimento affidato ai consigli generali, e alle Magistrature Comunitative.

Per altro, la parte esecutiva non può competere a consessi numerosi, perchè mancherebbe unità e prontezza di comando, e quella giusta e necessaria condizione della responsabilità; per cui conviene delegare all'esecutivo delle deliberazioni il Gonfaloniere, e però sottometterlo all'obbligo di render conto del suo operato.

In questo la nuova legge induce un importante miglioramento al sistema Leopoldino, il quale non andava al di là della deliberazione; e così l'esecuzione, pur troppo spesso e con troppo danno, non era nè bene affidata nè bene invigilata. Ciò non pertanto facendo esecutore il Gonfaloniere, deve egli esser provvisto di ajuto; e fa d'uopo altresì, che ei non possa uscire dai limiti che la legge assegna alle sue attribuzioni. Ora, per ambedue questi oggetti, essa gli ha formato il Collegio dei Priori. Ai Priori spetta adunque accertarsi del vero spirito delle deliberazioni, per avventura non chiaramente esposte dai consigli comunali; non che ampliarne l'effetto quando sia necessario; sì per la sollecitudine dei provvedimenti, che per meglio raggiungere il fine al quale son rivolto. Che se, a modo d'esempio, il consiglio comunale avesse decretato un lavoro del costo di mille lire a forma della perizia, e poi si vedesse indubitabilmente che per averlo compiuto occorressero cento lire di più, il Collegio dei Priori avrebbe facoltà di consentire all'aumento. Ben comprendesi tuttavia che i Priori da sè soli nulla rilevano, e non fanno autorità esecutiva, se non congiunti al Gonfaloniere, il quale del canto suo ha d'uopo del consenso di loro in molti atti del proprio ufficio; e come non può oltrepassare egli medesimo, per effetto della loro vigilanza, i limiti dell'autorità che gli vien conferita, così essi non possono in nulla operare senza di lui. Tale doveva essere l'ordinamento dell'auto-

rità collettiva, perchè niuno di coloro che ne sono investiti trascendesse all'arbitrio.

Laonde il Gonfaloniere è posto a capo della rappresentanza e della Amministrazione Comunale; e, come abbiain visto, è nello stesso tempo l'esecutore della volontà del Consiglio.

Dato così un cenno della Gerarchia Governativa del Municipio, la quale è composta del Consiglio Comunale, e del Gonfaloniere assistito dal Collegio dei Priori; è da ricordare che i Comuni non possono nè devono disgregarsi dallo Stato, di cui sono altrettante parti coordinate e subordinate a comporre la Società e la nazione. Quindi le relazioni necessarie tra i Comuni e lo Stato mantengonsi per mezzo dei Gonfalonieri, come per mezzo di loro il Governo provvede a non pochi bisogni dello Stato.

2. Vien poi la legge a decretare il modo delle elezioni per gli uffici summentovati.

La libera scelta del Consiglio deve competere a tutti coloro che possono avere interesse nella rappresentanza, e nella amministrazione del Comune; e qualunque siasi la misura, benchè minima, di questo interesse, ognuno ha diritto non tanto di eleggere, quanto di essere eletto agli uffizi. Solo potevano essere esclusi coloro che non vi hanno interesse, coloro che non pagano imposte; essendochè il Governo amministrativo del Comune, per sua natura, non possa giovare che del voto dei socj aventi interesse nell'amministrazione del medesimo.

I Priori, o assessori, essendo deputati ad assistere e coadiuvare il Gonfaloniere nell'incarico di mettere ad esecuzione i voleri del Consiglio, devono perciò opportunamente dipendere dalla scelta del Consiglio medesimo.

E poichè i Priori, innanzi d'essere posti in questo ufficio, ebbero un primo voto di fiducia di tutto intero il Corpo degli elettori, allorquando per libera scelta fu creato il Consiglio Comunale; e quindi ottennero il nuovo voto dal Consiglio che li giudicò capaci di sedere nel Collegio Priorale; così dal seno di questo soltanto è sembrato conveniente che sia tratto a scelta del Principe il Gonfaloniere, come uno di quelli che a giudizio del Comune e del Consiglio fu dichiarato abile non tanto a decretare gli ordinamenti, quanto a mandarli ad esecuzione.

Grave soggetto di discussione era senza dubbio, se la scelta del Gonfaloniere dovesse piuttosto liberamente rilasciarsi alla elezione diretta dei Comuni. Ma è sembrato doversi giustamente preferire una diversa disposizione con l'appoggio di questi rivehi. Il Principe limitandosi a nominare il Gonfaloniere fra i due terzi dei componenti il Consiglio Comunale che nelle elezioni riportarono il maggior numero dei voti, non può certamente incorrere nell'errore involontario di contrariare la pubblica opinione. Egli non fa altro che interpretarla e sanzionarla con l'autorità suprema. Riconosciuta la necessità di un legame fra Stato e Comune, e posto questo legame, la elezione mista induce l'eletto ad attenersi senza che nasca inconveniente od ostacolo dalla diffidenza di personalità. Quindi la esperienza purtroppo insegna esser tra noi più difficile unire che disgiungere; e dove manchi unità nel Governo, quali esser possano gli elementi di cui si compone, ivi è pericolo e danno.

I Gonfalonieri per natura del loro ufficio non saranno semplicemente amministratori; e tuttavia i Comuni, e per le abitudini e le necessità sociali, e per ordinamenti della legge, appartengono con la loro rispettiva personalità a tutto lo Stato. Quindi fa d'uopo che siano ad esso convenientemente e fortemente uniti. Quando il Governo centrale riduceva in sè troppo, e forse tutto il potere delle Società parziali, era danno gravissimo: ora conviene per mente, che il giusto zelo di ripararvi non conduca all'eccesso contrario, e non disgreghi troppo le membra di un corpo che deve esser libero in tutti i suoi movimenti, perchè questi riescano ordinati e concordati a fine di non disperdere le forze individuali.

3. La legge viene di poi ad annoverare le Istituzioni

zioni dipendenti dal Governo del Municipio; e la importanza di queste istituzioni è grandissima, imperocchè esse comprendono la parte economica, e la parte morale.

Quanto alla parte economica, spetta ai Consigli Comunali la vigilanza a tutta intera la loro amministrazione, con la osservanza delle leggi e dei regolamenti propri di ciascuna istituzione.

La parte morale poi è affidata massimamente ai Gonfalonieri, i quali dividono questa cura coi Prefetti. Indi sonosi reputate necessarie le Ispezioni sopra i diversi rami di pubblico servizio.

È ufficio della legge concepire e consacrare la regola: devono poi gli Amministratori esser liberi, ciascuno nelle loro competenze e nelle loro azioni dentro il cerchio che segna la legge. Ma perchè sia mantenuta l'unità, e la uniforme intelligenza della massima, e perchè si conservi intatto, e ne' suoi giusti limiti il legame delle parti nel tutto che è lo Stato, vuolsi la opera della Ispezione. Questa sola può generare la cortezza che la regola sia dovunque bene interpretata e bene osservata; e siccome l'ispezione non può giungere per tutto minutamente, così è d'uopo che l'opera del Gonfaloniere la soccorra. Onde si rileverà sempre più logico ed opportuno il rapporto di unione tra il Gonfaloniere e lo Stato; ed è questo un nuovo argomento a dover dare la preferenza alla elezione mista per la nomina di quel pubblico funzionario.

4. La nomina degli impiegati Comunali è rilasciata dalla nuova legge alla libera scelta del Consiglio, non senza facoltà di provvedere al necessario miglioramento delle loro condizioni.

Coloro a cui debbono affidarsi gli uffici di maggiore importanza, e quelli pei quali è necessario più ampio corredo di solide cognizioni, non saranno altrimenti soggetti alla conferma d'anno in anno, ma solo a quella di tre in tre anni; e non estesa a tutto il tempo del loro servizio, bensì ripetuta soltanto per un novennio; lasciando per altro sempre ai Consigli la facoltà di licenziare un Impiegato che, dopo aver bene adempito al proprio dovere per qualsivoglia spazio di tempo, si comportasse in modo da non meritare più la comune fiducia.

Nè la nuova legge poteva lasciare senza ricompensa i lunghi e benemeriti servigi degli Impiegati; poichè laddove l'antica, comunque osservata non fosse, vietava lo stanziare pensioni, questa provvede eziandio che anco gli Impiegati Comunali possano parificarsi ai funzionari dello Stato.

Mancata l'assistenza dei Cancellieri, come Attuari e Archivisti dei Comuni, bisognava provvedere altrimenti a questa parte di servizio: ciò che la legge propone in modo col quale è sembrato che si concilino i riguardi all'economia, con quelli dovuti ai Rappresentanti Comunali.

Una riforma più essenziale era necessaria per gli Ingegneri, e le ragioni sono ben note: nè qui è luogo ad annoverarle. Or dunque la nuova legge scioglie i Comuni dall'obbligo di valersi di un Ingegnere imposto loro dalla immediata volontà del Governo; ed essi saranno liberi in conseguenza di provvederselo a loro scelta fra i soggetti dichiarati abili nell'esercizio di questa professione, e di tenerlo in ufficio temporariamente o permanentemente.

Quanto al Camarlingo all'incontro, fu stimato non esservi ragioni per non mantenere il sistema attuale. L'esazione delle Tasse dello Stato e dei Comuni procede, ed ha proceduto sempre, con ordine, con facilità e senza scapito della Finanza generale, o delle parziali amministrazioni, ed è immune da reclami.

Laonde era naturale che ciò che stava bene, non si toccasse. E nemmeno è stata abolita la tratta per la nomina del Camarlingo; poichè considerando che questo ufficio è un onore, conveniva renderlo obbligatorio per chiunque fosse chiamato a sostenerlo. Ma la tratta non dovevasi lasciar sola, come nemmeno era sola in passato, e quindi era necessario congiungerla alla partizione del Consiglio. Bensì è stato tolto il divieto, quantunque sembrar potesse unito alla tratta. Ma bisognava riflettere che la conferma nel posto di Camarlingo vuole due condizioni.

1. Nuova uscita per tratta.

2. E insieme nuova maggioranza di voti allo squittinio. Laonde è sembrato che, incontrandosi ambedue questi casi, non si potesse impedire ai Consigli di continuare a valersi di chi avesse ben sostenuto l'ufficio; e ciò tanto maggiormente nelle località ove scarso è il numero dei capaci all'ufficio medesimo. Inoltre appartiene ai Consigli lo stabilire le guarentigie che essi credono convenienti, e il giudicare della solidità delle medesime; e sono nelle loro mani gli espedienti per impedire che nella cassa del Camarlingo si accuuli troppo denaro; e ciò non tanto col fare osservare le leggi, quanto col procurare che l'avanzo di un'annata sia subito erogato nelle spese necessarie dell'anno successivo. Infine convien ricordare che coi sostituti la legge del divieto veniva pur troppo spesso ad esser violata.

Le prescrizioni relative ai grascieri sono in principal modo rivolte a preparar gli animi e i mezzi per la esecuzione e la osservanza di quei nuovi regolamenti che sono reclamati dalla necessità in caso di tanto rilievo, e che finora con grave danno fu assai trascurata.

Fra le cose che più devono stare a cuore ai Comuni, è da notarsi la continua necessità della economia. Il qual riflesso è qui sembrato opportuno, in quanto che la nuova legge ha contemplato nel materiale ordinamento i bisogni di una Comunità vasta e popolosa. Or non si creda che tutti i Comuni debbano avere intiero e per sé soli questo personale di servizio, questo cumulo di dispendj; imperocchè potranno facilmente unirsi in più d'uno per parecchi capi di spesa, e massime pei servigi dello stesso Impiegato, come sarebbe per quelli dell'Ingegnere; e potranno ancora cumulare più incarichi nella stessa persona, come sarebbero quelli di Attuario, Archivista e Segretario del Gonfaloniere.

Sia quindi lecito aggiungere in questo discorso proemiale alcune altre avvertenze generali a dichiarazione dello spirito che ha animato la nuova legge.

5. Al presente la sola tassa fondiaria è quella che abbia forza d'impegnare i contribuenti al retto andamento e ai buoni effetti dell'amministrazione dei Comuni. Le tasse personali son fisse; e finchè esse non vadano nè scemando, nè crescendo a seconda delle spese del Comune, chi è soggetto a quella unica imposizione si può considerare come non interessato alla migliore amministrazione del suo Municipio. Ma oggimai non può non volersi da tutti una generale riforma delle imposizioni, la quale abbia per oggetto di ripartire egualmente su tutte le rendite l'obbligo di alimentare il pubblico erario, e in proporzione dei carichi e degli aggravj che posano sulla fondiaria. Quindi è che come ora i Comuni sovraimpongono sulla tassa fondiaria, così potranno a suo tempo sovraimporre sulle tasse delle altre rendite. E se allora tutti i tassati avranno interesse nella migliore amministrazione dell'erario comunale, tutti avranno eziandio il diritto di essere elettori ed eligibili. Frattanto non si è creduto di privare di un tal diritto quelli che colla riforma della legge sulle imposte debbono acquistarlo, e si è proposto di ammettere fra gli elettori, e così anco fra gli eligibili, tutti gli imposti per le tasse personali, quantunque queste tasse non scemino ora, nè crescano secondo le spese dei Comuni.

Il sistema poi della libera elezione agli Uffici Municipali è forse la base precipua della riforma. E qui la nuova legge doveva dipartirsi dalla supposizione che tutti gli eletti avessero abilità di ben sostenere le loro ingerenze. E questa la regola generale, o su di essa deve costruire la legge il suo edificio. Con tutto ciò essa non poteva dimenticare la possibilità dell'errore, come nemmeno quella della colpa. Quindi ha dovuto aprir l'adito ai ricorsi; statuir regole per tener conto di questi ricorsi ove abbiano fondamento; somministrare il modo di trattenerne gli atti presi di mira dai reclami; porgere mezzi legali per la revisione degli atti medesimi, e per le decisioni che potessero occorrere. Quindi i Consigli di Prefettura, e il Consiglio di Stato prendono cognizione dei reclami, e secondo il bisogno decidono; e l'aver rimesso in ultimo la decisione al Consiglio di Stato è parso utile e necessario partito, essendo corpo costituito anche quello. Dovendosi altresì considerare il caso delle deliberazioni manifestamente contrarie al disposto delle Leggi, per dichiararle come non avvenute, egualmente dovevasi considerare il rifiuto del Gonfaloniere o dei Consigli Comunali a far ciò che le leggi vogliono, o a star nei limiti che esse determinano; come ancora i reclami del Gonfaloniere o dei Consigli, a fine di determinare i rimedj opportuni, che giungono ancora alla remozione del Gonfaloniere, o allo scioglimento del Consiglio per procedere immediatamente a nuova formazione del medesimo.

Importava senza dubbio ammettere il ricorso per tutela dello interesse del Cittadino, come anche per riguardo alla unità dello Stato. Essendochè giovi ripetere quella considerazione che in ogni riforma, e massime in questa, devesi aver sempre presente: non poter cioè i Comuni disgiungersi dallo Stato, per quanto abbiano a ricuperare la maggior possibile indipendenza, e la più estesa libertà nell'Amministrazione dei propri affari.

Dal presente stato di cose a quello che la nuova legge vorrebbe, facile è il passaggio nei Comuni amministrati fin qui secondo il Sistema Leopoldino. E ciò torna a maggior elogio del sistema stesso; imperocchè fa vedere che quella larghezza di istituzioni, e tutta quella indipendenza che giustamente si vuol dare ai Comuni, stanno in accordo colle tradizioni del passato; e perciò appunto ben poco richiedono che si crei di nuovo. Laonde ben facilmente, come sopra dicevasi, possono essere suggerite le opportune disposizioni transitorie.

Non è così per le province di nuova aggregazione. In esse tutto è da far di nuovo; ma loro vantaggio è che si faccia per la libertà di Amministrazione, e per l'economia che vengono ad acquistare; come ancora è vantaggio nostro per l'omogeneità e l'interesse del Paese.

Come però debba farsi il passaggio, non è parso che si debba dire fin d'ora. Quando il nuovo ordinamento Comunale sarà fissato dalla legge, e per tal modo sarà ben conosciuto in ciascuna delle sue parti, utilmente potranno chiamarsi, come è stato proposto, i più autorevoli e i più pratici nella Amministrazione delle province aggregate a suggerirne ogni provvedimento meglio adattato a bene ridurre all'atto nelle province medesime i nuovi ordinamenti.

Il *Ministro dell'Interno*. Ai motivi che ho letto va congiunto il progetto di legge, e all'uno e all'altro va aggiunta una tavola dimostrativa del modo col quale può applicarsi e deve attuarsi la legge medesima.

Deposito sul banco del Presidente tutti questi documenti. (*Gazz. di Firenze.*)

PIEMONTE

TORINO 12 settembre.

Allorchè la città di Piacenza venne occupata dalle truppe austriache, il generale conte di Thurn, che le comandava, ha richiesta l'amministrazione municipale di provvedere per la durata di sei giorni al mantenimento di esse. L'amministrazione cedendo alla forza ha fornito i viveri domandati; ma siccome le risorse di quel municipio non potevano più oltre far fronte ad una spesa che ascendeva giornalmente a più di 7000 franchi, i membri di esso ricorsero ai commissari del Re. Questi si sono data premura di protestare contro una tale ingiusta pretensione, contraria affatto allo spirito dell'armistizio del 9 agosto. Dal modo con cui dal generale austriaco fu accolta una cosiffatta protesta, si poteva sperare che un tale

abuso avrebbe cessato: ma non fu così, anzi al contrario il generale Thurn partecipò più tardi alle autorità locali d'aver rievuto ordine dal maresciallo Radetzky di continuare le requisizioni; e quindi dopo ciò esse furono talmente accresciute, che non rimase dubbio intorno a che simili provviste così considerevoli oltrepassino di gran lunga i bisogni delle truppe stanziate in quella piazza, e debbano servire per un caso di guerra. Questo abuso è tanto più flagrante, in quanto che l'armistizio avendo stipulato l'occupazione militare austriaca di Piacenza per un raggio molto ristretto presso la città, questa, come tutte le altre, debbe procurarsi i mezzi di sussistenza dalla provincia, e si trova nell'impossibilità di provvedere a requisizioni così onerose.

Abbiamo già fatta conoscere nel nostro foglio del 6 di questo mese la violazione fatta dalle autorità militari austriache, che sono a Piacenza, dei diritti di sovranità del Re sulla medesima.

A questo è da aggiungersi la pubblicazione fatta dalle autorità austriache delle nuove pretese elevate dall'ex-Duca. Pubblicammo in risposta ad un tale atto sull'istesso foglio gli atti di rinuncia da lui emanati.

Ecco una nuova prova del come il Governo austriaco mantenga la fede dei trattati. Col proclama qui sotto inserito il generale comandante le truppe austriache in Piacenza ha sostituito in quella città e nelle parti del territorio, che in forza della convenzione stipulata in Milano il 9 di agosto erano rette dal Governo civile del Re, un Governo provvisorio investito di tutti i poteri ed unicamente da lui dipendente. Con ciò si è violato non solo la fede del trattato, che riconosceva durante l'occupazione militare nemica e manteneva nel Governo civile di Piacenza e di una parte del suo territorio l'autorità del re Carlo Alberto, acquistata colla spontanea votazione di quei popoli, e che non può distrarsi con un atto di semplice forza materiale; ma si sono eziandio violati tutti i principj del diritto pubblico.

Risulta da ciò in qual conto i comandanti militari tedeschi tengano le replicate proteste, che gli assessori del commissario del Re in quel ducato non mancarono mai di fare contro gli atti che sempre pur già risentivansi di una tale violazione, che di giorno in giorno diviene fragrante. Ora gli stessi assessori, unitamente al cavaliere Alessandro della Marmora, maggior generale comandante l'avanguardia delle truppe italiane, hanno fatto contro il nuovo atto di usurpazione una nuova solenne protesta nei termini energici qui appresso tenorizzati. Stiamo ora aspettando di vedere se le autorità militari austriache avranno maggior rispetto a questa protesta.

Intanto l'Europa potrà scorgere come dall'Austria siano rispettati i trattati ed il diritto delle genti, e con quale animo essa si accosti ai preliminari della pace.

Notificazione.

Si trova necessario di sottoporre alla Podesteria di Piacenza tutti i diversi rami dell'amministrazione civile e giudiziaria.

Ella è dunque incaricata da questo momento di riunire alle incumbenze del comune ancora quelle del Governo provvisorio, ed avrà a ricevere in ambedue i riguardi gli ordini di mia parte in qualità di governatore militare, nonchè di proporre tutte le misure necessarie per il Governo ed il benessere di questa città.

Piacenza il 9 settembre 1848.

Il Tenente Maresciallo
comandante del 4° corpo d'armata
Il Conte di THURN.

PROTESTA

Con profonda sorpresa ricevono i sottoscritti notizia che il General comandante le truppe austriache in Piacenza, senza tener conto della protesta colla quale essi già ebbero il giorno 2 del corrente mese a rivendicare i diritti di S. M. l'augusto loro Signore, vietato ed impedito l'esercizio del potere civile sinora esercitativi in nome del Re, ha istituito in quella città un Governo provvisorio da esso dipendente.

Per dimostrare di quale carattere s'impronti un atto siffatto, conviene ricordare:

Che le truppe austriache non occupano altrimenti la città di Piacenza, che in virtù della convenzione d'armistizio conclusa in Milano il 9 agosto scorso.

Che questa convenzione, nel determinare quale sarebbe, durante i negoziati di pace, la posizione delle armate belligeranti, ha bensì stabilito che una porzione del territorio dei novelli Stati del Re sarebbe occupata dalle truppe austriache, ma non ha mutato, nè avrebbe potuto mutare la condizione di questo territorio medesimo per ciò che alla giurisdizione politica si riferiva, richiedendosi a ciò altre forme ed il concorso di altri poteri.

Essere principio universalmente ammesso, che le cose tutte le quali in atti di questa natura non sono cambiate per patto espresso, debbano intendersi mantenute nello *status quo*; nulla essersi stipulato per riguardo al Governo civile de' luoghi lasciati alla occupazione militare; farsi dunque evidente che questo Governo doveva essere conservato quale ci si trovava; la convenzione di Piacenza poi aver tolto in proposito ogni dubbio, e chiaramente definito la natura

e gli effetti dell'occupazione, nel riservare all'autorità governativa esistente pel Re il diritto di continuare la direzione degli affari del paese, e nel porre sotto la salvaguardia del comando militare austriaco i dragoni e carabinieri reali, i quali dovevano rimanere ai loro posti sotto gli ordini dei propri superiori.

La sostituzione di un Governo provvisorio a quello che a nome di S. M. il Re di Sardegna si esercitava in Piacenza, è dunque un fatto che non può in verun modo accordarsi col rispetto ai patti stipulati, ed in cui l'illegalità prende il carattere dell'usurpazione.

I sottoscritti pertanto, non avendo altro mezzo di sostenere in questa circostanza i diritti del loro Sovrano, protestano energicamente e solennemente contro l'atto, per cui senza riguardo al testo ed allo spirito della convenzione d'armistizio del 9 di agosto scorso, si distrusse il governo civile del Re nella città ed in quella parte del territorio di Piacenza, che in virtù della convenzione medesima trovavasi occupata dalle truppe austriache, denunciando questo fatto come contrario ai principii generali del diritto pubblico, ed alla fede dei trattati.

Gli assessori del regio commissario straordinario, rappresentanti in questo momento il governo del Re nel ducato, fanno espresso divieto alle autorità civili residenti in Piacenza di prestare adesione e cooperazione di sorta al governo provvisorio, stato ivi stabilito dalla forza, ordinando anzi a tutti i regii ufficiali amministrativi e giudiziari, ai carabinieri reali ed ai contabili di denaro regio e di generi regali, di trasferirsi tosto in Castel S. Giovanni, dove è interinamente costituita la sede del governo.

Frattanto essi pongono sotto la fede del governo austriaco i crediti e le ragioni competenti alla città di Piacenza per ogni somministrazione di danaro, viveri ed altre cose che essa già fece, e potrebbe ancora essere costretta di fare alle truppe di occupazione, ricordando e rinnovando qui i reclami che il commissario del Re ebbe a dirigere per questo rispetto al comando militare austriaco, ed unendosi anzi alla città nella protesta votata dai suoi rappresentanti con deliberazioni delli 6, 7 ed 8 del corrente mese.

I sottoscritti dichiarano per ultimo che i pubblici stabilimenti, i beni, oggetti e valori qualunque, che nella città di Piacenza e nella parte di territorio occupata dalle truppe imperiali appartengono al patrimonio dello Stato, sono posti sotto la salvaguardia del comando militare austriaco.

Fatta in triplice originale a Castel S. Giovanni questo giorno 9 di settembre 1848.

Gli assessori del regio commissario straordinario.

G. SAPPÀ intendente generale.

A. MATTHIEU intendente generale.

Il maggiore gen. comandante l'avanguardia delle truppe italiane

ALESSANDRO DELLA MARMORA.

(Gazz. Piem.)

ALTRA DEL 14.

La Gazzetta di Milano del 4 corrente riferisce un articolo dell'Osservatore Triestino, sotto la rubrica di Vienna, dove è detto che il Maresciallo Conte Radetzky ha inviato al ministero della guerra dieci bandiere tolte all'inimico dalla nostra valorosa armata d'Italia; una di queste aveva appartenuto ai crociati, le altre alle truppe del Piemonte.

Quantunque l'asserzione contenuta in questo articolo rispetto alle bandiere piemontesi fosse già per sé inverosimile, tuttavia il Capo dello stato maggiore dell'armata ha creduto doverne interpellare tutti i reggimenti, e n'ebbe in riscontro che tutti conservano ancora la bandiera tricolore che avevano durante la campagna.

Il fatto adunque asserito dalle gazzette austriache è interamente contrario alla verità, o se qualche cosa ha di vero, non può riferirsi che a qualche una delle antiche bandiere state soppresse, e lasciate in deposito a qualche municipio. Ma in questo caso tali bandiere non potrebbero certo tenersi in conto di trofei di guerra, nè spacciarsi per tali.

(Gazz. Piemontese.)

PROCLAMA

Militi della Guardia Nazionale!

Allorquando io partiva a capo dell'esercito che si accingeva a combattere per la sacra causa dell'indipendenza italiana, commetteva a voi la mia famiglia e la capitale del regno. Il fatto mostrò quanto foste degni della mia fiducia: il vostro patriottismo chiari come foste meritevoli de' nuovi destini ai quali è chiamata la nostra patria. Nel ritrovarmi tra voi, il mio cuore non può a meno di esprimervi il mio affetto, la mia gratitudine.

In questi solenni momenti daremo nuovo esempio della concordia che in queste contrade uni da tanti secoli Popolo e Principe; della concordia, della mutua fiducia, che ci faranno conoscere degni della libertà e della indipendenza, alla quale ho dedicata la vita, alla quale sono rivolti tutti i miei pensieri, tutte le mie cure, tutti i miei sforzi.

Torino addì 14 settembre 1848.

CARLO ALBERTO.

(Ivi.)

ALTRA DEL 15.

Sua Maestà, come già si è annunziato, giunse jeri mattina da Alessandria alle ore 4 in questa ca-

pitale, senza verun seguito. — Preso il necessario riposo, il Re lavora coi Ministri dalle 2 alle 4 pomeridiane. — In tutta la giornata nè alla sera ebbe luogo alcun ricevimento in corte, nè presso Sua Maestà. — Tanto crediamo opportuno di assicurare, ad esclusione d'ogni contraria allegazione.

(Gazz. Piemontese.)

PIACENZA 8 settembre.

Il Consiglio Civico della Città di Piacenza, adunato il 6 e il 7 settembre 1848, dopo avere udito il Sindaco che esponiva le ripetute dimande del Comando austriaco di denari e di vettovaglie, alle quali sin qui aveva in parte soddisfatto, dopo avere esposto i motivi che inducono a ricusare in seguito tali richieste, dichiara e protesta formalmente:

1. Non essere dovuta dal Comune di Piacenza alle Truppe Austriache niuna sovvenzione od anticipazione del loro mantenimento, nè in forza di Trattati anteriori, nè delle convenzioni che le condussero nuovamente in Piacenza. — Essere però contrario al diritto il prestito reclamato ed esatto dagli Austriaci.

2. Non consentire nè il decoro nè l'utile della città, che con ruina degli interessi pubblici e privati si prosegua in queste prestazioni.

3. Non essere ad ogni modo possibile, nella assoluta deficienza di risorse del Comune, il continuarle; e non aver poi il Comune stesso nessun modo lecito ed onesto di obbligarvi i cittadini: — dover dunque le prestazioni e sovvenzioni stesse necessariamente cessare.

4. Infine dichiara di porre la inviolabilità delle persone e delle proprietà dei Cittadini, già solennemente e ripetutamente garantite dal Governo Imperiale, e la osservanza dei Trattati e delle Convenzioni, sotto la fede altresì delle Potenze mediatrici: e di ricorrere nel medesimo tempo al Ministero, perchè da lui si provenga convenientemente ed efficacemente ai diritti di una Città che fa parte del Regno Sardo, e non appartenne mai al Governo dell'Imperatore.

Dopo ciò il Consiglio ha deliberato, che una Deputazione sia mandata a Torino per presentare al Ministero, ed ai Consoli delle Potenze mediatrici Francese ed Inglese, l'Atto della protesta sovrascritta; e passando per schede segrete alla nomina dei Deputati, sortirono eletti i Signori

Avvocato Pietro Gioia. — Cav. Prof. Michele Garrilli. — Prof. Avvocato Carlo Fioruzzi.

Così fatto e deliberato li giorni, mese ed anno di cui sopra.

Salvetti Dott. Stefano Segretario.

(Seguono le firme dei Consiglieri tutti.)

(La Patria.)

ALTRA DEL 10.

Notificazione.

Venendo assicurato che la misura da me presa per ordini Superiori ricevuti di stabilire nella Città di Piacenza un Governo Militare, ha prodotto qualche allarme; io assicuro gli abitanti che lo scopo unico è quello di conservare l'ordine nei diversi Dicasteri Amministrativi e Giudiziari, e che tanto le persone come le proprietà sono pienamente garantite, non solo dall'articolo V del Trattato d'Armistizio, ma dalla ferma mia volontà di procurare il bene ed il vantaggio di questa Città.

Piacenza 10 settembre 1848.

Il Tenente-Maresciallo Governatore Militare CONTE DI THURN.

Gli Assessori del Commissario Straordinario di Sua Maestà.

Vista la notificazione pubblicata il 9 del corrente mese dal Luogotenente Maresciallo Conte di Thurn, con la quale viene istituito nella Città di Piacenza un Governo provvisorio dipendente dal Comando Militare Austriaco.

In conformità delle Istruzioni state loro trasmesse dal Governo del Re.

Hanno ordinato ed ordinano quanto segue:

La sede delle Autorità Amministrative e Giudiziarie già residenti in Piacenza è provvisoriamente, e sino a nuova disposizione, stabilita nel Comune di Castelsangiovanni.

Dato in Castelsangiovanni 10 settembre 1848.

G. SAPPÀ Intendente Generale.

A. MATHEU Intendente Generale.

(La Patria)

PARMA 13 settembre.

Notificazione.

Stava grandemente a cuore dei sottoscritti, Delegati pel momento alla Direzione amministrativa dello Stato, il far conoscere al Governo Imperiale, sotto la cui protezione l'armistizio ci ha posti, i motivi di ragione e di necessità per ottenere un alleviamento agli attuali gravissimi carichi del pubblico erario. E già li esposero ripetutamente a Sua Eccellenza il Governatore provvisorio militare, il quale non tralasciò di farne relazione al Comando generale Austriaco in Milano. Ma considerando poi anche alla maggiore efficacia che potrebbe avere una rappresentanza per-

sonale, si sono condotti a proporre l'invio di due Deputati, con istruzioni relative, nelle persone dei Signori Conte Eduardo Dall'Asta Commissario territoriale di Borgo S. Donnino, e Dottor Giuseppe Cattani Consigliere nel Tribunale degli appelli in Parma, e Consigliere comunitativo.

Il Generale Governatore, approvando la deputazione, l'ha accompagnata con raccomandazioni, acciocchè possa più agevolmente riuscire nell'intento. Il che tanto più è da desiderarsi, quanto diventa più probabile, per mancanza di positive notizie sulla cessazione dell'armistizio, il prolungamento del presente stato di cose.

Parma 13 settembre 1848.

I Delegati provvisori

alla Direzione amministrativa dello Stato

G. B. NICOLOSI — A. LOMBARDINI — G. F. PALLAVICINO.

(Gazz. di Parma.)

LOMBARDIA

MILANO 13 settembre.

Jeri avemmo qualche novità. La popolazione, sul far del giorno, trovò a ciascuna porta della città due cannoni appuntati e rivolti verso la campagna, come pure vide lavorare innalzamenti di terreno di fronte alla caserma del castello, onde collocarvi altri cannoni. Richiestane l'autorità militare, rispose trattarsi di misure di precauzione, consigliate dalle circostanze di guerra, e dall'approssimarsi del termine dell'armistizio. Tali inaspettate misure vogliansi attribuire all'idea d'intimidire alcuni spiriti turbolenti, i quali non lasciano d'inveire contro quei pacifici cittadini creduti ligi al Governo Austriaco. Non è nato peraltro il benchè minimo inconveniente, nè dalla parte della popolazione, che in generale si mantiene tranquilla, nè da quella del militare che, incominciando dal Capo supremo, osserva una rigorosa disciplina.

In questo momento si sparge la notizia che l'armistizio è stato prorogato di altre dieci settimane.

(Giorn. Rom.)

MONZA 6 settembre.

Fu pubblicato a Monza l'avviso che segue:

In conseguenza di un caso accaduto, e per assicurare la pubblica sicurezza, ordino quanto segue:

1. Tutti i cittadini devono essere ritirati nelle loro case alle ore dieci di sera, e parimenti a tale ora essere chiuse tutte le osterie, caffè ed altri simili luoghi sottoposti a politica licenza.

2. È severamente proibita l'associazione di persone nel maggior numero di tre nelle contrade, di notte; le pattuglie hanno l'ordine di far fuoco ad ogni attruppamento che incontrassero per le loro vie.

3. È vietato il portamento di ogni distintivo di coccarde, croci, cappelli così detti alla Ernani con fascia nera e fibbia lucida ec. ec.

Chiunque osasse trasgredire uno dei suddetti ordini sarà immediatamente arrestato, e proceduto contro di lui col rigore della legge marziale.

Monza li 6 settembre 1848.

Il Colonnello comandante la città

POLTINGER.

(Il Risorgimento)

— La Gazzetta di Milano stampa la Notificazione che segue:

Angelo Comolli, dei viventi Giacomo e Lucia Toscani, nativo di Arcisate (provincia di Como), di anni 25, cattolico, nubile, di professione muratore, venne colto la sera del 4 corrente all'atto che tentava con parole minacciose di proibire il fumar tabacco a due soldati che andavano tranquillamente per la loro strada.

In forza dell'avviso 3 settembre corrente di questo governo militare, il medesimo è stato, per sentenza di una Commissione militare in data d'oggi, dichiarato reo, e condannato ad otto mesi di carcere in ferri nella fortezza di Mantova, esacerbato col digiuno a pane ed acqua una volta alla settimana.

Milano il 9 settembre 1848.

Il Tenente Maresciallo

Conte F. WIMPFEN

Governatore militare della città di Milano.

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI 8 settembre.

L'Austria è decisamente in piena via di reazione: e, toltone un piccolo numero di uomini di stato che ben comprendono la nuova situazione nella quale gli avvenimenti hanno posto l'impero, il governo a Vienna entra in lotta collo spirito democratico. È l'armata che gli dà questa confidenza. Il maresciallo Radetzky, il conquistatore di Milano, il principe Vindischgraetz, che bombardò Praga, ed il generale Jellachich, che arma la Croazia contro l'Ungheria liberale, formano un triumvirato militare, sul quale la reazione fonda tutte le sue speranze.

Allorchè la rivoluzione di marzo rovesciò il potero di Metternich ed il vecchio stato di cose, era evidente che un nuovo avvenire si apriva per l'Austria. L'unità amministrativa che concentrava a Vienna tutte le

